



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente - relatore

dott. Francesco A. Cancilla Giudice

dott. Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 184/2024

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto

al n. **69395** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del

Dott. **Girolamo Turano**, rappresentato e difeso dall'Avv.

Salvatore Giacalone, presso il quale risulta domiciliato

all'indirizzo di posta elettronica certificata

avvocato.giacalone@pec.it, e della Dott.ssa **Patrizia Schifaudò**,

nata a Palermo (PA), il 3 aprile 1960, rappresentata e difesa, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Alessandro

Dagnino (p.e.c. *alessandro.dagnino@pec.dagnino.it*, fax

091/325428) e dall'avv. Fernanda Bono (pec:

avv.fernanda@pec.studiolegalebono.it), elettivamente

domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori agli

indirizzi pec sopra indicati, nonché presso lo studio dell'Avv.

Dagnino, sito in Palermo, via Quintino Sella n. 77

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 17 aprile 2024, il S.P.G., dott. Marco Cavallaro, per il Pubblico ministero, gli Avvocati Alessandro Dagnino e Fernanda Bono per la Dott.ssa Schifaudò e l'Avv. Salvatore Giacalone per il Dott. Turano.

FATTO

Con atto di citazione del 24 novembre 2023, la Procura Regionale conveniva in giudizio la Dott.ssa Patrizia Schifaudò ed il Dott. Girolamo Turano, rispettivamente Coordinatore della Segreteria Tecnica dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, la prima, ed Assessore Regionale delle Attività Produttive, il secondo, per il presunto, illegittimo conferimento di incarico dirigenziale, e precisamente di Direttore Generale dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, per la durata di quattro anni, all'Ing. Gaetano Collura, dirigente di terza fascia della Regione Siciliana.

L'istruttoria del Requirente prendeva le mosse da un esposto del 17 giugno 2022, con il quale veniva segnalata alla Procura Regionale una ipotesi di danno all'erario, derivante, secondo il denunciante, dalla irregolare procedura seguita per il conferimento dell'incarico in questione.

Questi i fatti:

- con nota prot. N. 15573 del 16 giugno 2021, indirizzata all'Assessore Regionale delle Attività Produttive, il Commissario *ad Acta* dell'IRSAP, Dott. Giovanni Perino, segnalava

l'imminente scadenza del Direttore Generale dell'IRSAP (lo stesso Ing. Collura), nominato con decreto del Presidente della Regione n.365/Serv.1°/S.G. del 20 luglio 2017, sottolineando la necessità di garantire la continuità amministrativa dell'Istituto;

- con nota prot. N. 1214/A11 del 18 marzo 2022, la Dott.ssa Patrizia Schifaudò, Coordinatore della Segreteria Tecnica dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, trasmetteva all'Assessore Turano una tabella riepilogativa dei dirigenti in servizio presso l'IRSAP (tra i quali, lo stesso Ing. Collura, dirigente di terza fascia, già Direttore Generale dell'Istituto), indicando, per ciascuno, i servizi prestati e l'esperienza maturata e precisando che, ai sensi della normativa vigente, richiamata dalla stessa nota, tutti i dirigenti indicati potevano essere designati per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, salva l'ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, da accertare dopo la designazione;

- con nota prot. N. 1216/A11 in pari data (18 marzo 2022), indirizzata alla Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessore Turano, tra i dirigenti segnalati dalla Segreteria Tecnica, tutti interni all'IRSAP, con atto propulsivo, non vincolante per il destinatario, proponeva la conferma dell'Ing. Gaetano Collura;

- con deliberazione n.261 del 17 maggio 2022, la Giunta Regionale, condividendo la proposta dell'Assessore Turano, conferiva l'incarico di Direttore Generale dell'IRSAP all'Ing. Collura;

- con Decreto del Presidente della Regione

n.236/Serv.1°/S.G. del 24 maggio 2022, il conferimento

dell'incarico all'Ing. Gaetano Collura riceveva efficacia

esecutiva.

La Procura Regionale, richiamando sia la legislazione regionale

(l.r. 15 maggio 2000, n.10 sulla dirigenza e sui rapporti di

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, l.r.

12 gennaio 2012, n.8, costitutiva dell'IRSAP), che quella

nazionale (D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, art.19 sugli incarichi

di funzioni dirigenziali), affermava in citazione che il

procedimento di individuazione e nomina del Direttore Generale

dell'IRSAP era stato *“lacunoso e assolutamente carente alla luce*

della disciplina imposta dalla normativa e dalla giurisprudenza

in materia” e che la proposta del nominativo era stata adottata

omettendo di richiedere le necessarie integrazioni istruttorie.

L'attore pubblico affermava, in particolare, che *“la nomina di*

soggetto della terza fascia dirigenziale (...) può avvenire, in via

straordinaria, al pari dei soggetti esterni, solo previo infruttuoso

esperimento di una procedura volta a scrutare la presenza di

nominabili all'interno della prima e della seconda fascia”.

In altre parole, ad avviso della Procura Regionale, la Segreteria

Tecnica avrebbe dovuto comprendere all'interno dell'istruttoria

anche i nominativi dei dirigenti di prima e seconda fascia

appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante

pubblicazione di avviso avente ad oggetto la procedura di

selezione.

Secondo l'Attore Pubblico, in buona sostanza,

1. la designazione del nuovo Direttore Generale dell'IRSAP avrebbe dovuto essere preceduta da una procedura concorsuale, mediante pubblicazione di avviso rivolto a tutti i dirigenti di prima e seconda fascia, sia interni che esterni all'IRSAP;

2. i *curricula* dei candidati avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione comparativa;

3. la scelta dell'Ing. Collura era stata effettuata commentando brevemente le sue caratteristiche curriculari e senza effettuare alcuna comparazione con gli altri candidati;

4. non era accettabile l'affermazione contenuta nella proposta dell'Assessore Turano, secondo la quale l'incarico di Direttore Generale dell'IRSAP *“è caratterizzato da un accentuato carattere di fiduciarietà insito nelle funzioni di raccordo con l'Autorità politica”*.

In fase di contestazione preliminare, entrambi i convenuti hanno presentato deduzioni difensive. L'Assessore Turano ha chiesto, altresì, di essere sentito personalmente.

La Procura ha respinto le deduzioni volte a negare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della responsabilità amministrativa, accogliendo, invece, quelle riguardanti la quantificazione del danno, ridotto ad euro 110.313,37.

Tale danno viene contestato, a titolo di dolo, in via principale,

all'Assessore Turano, per avere consapevolmente proceduto alla selezione del nominativo del Dirigente Generale dell'IRSAP senza *"espandere"* l'istruttoria e senza *"avere minimamente valutato la necessità di ricorrere alla dirigenza di prima e seconda fascia"* e, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, alla Dott.ssa Schifaudò, *"per avere omissso il procedimento di selezione trasparente e competitivo (...) appiattendo le proprie valutazioni sull'elenco dei nominativi trasmesso dal Commissario"* ad acta dell'IRSAP.

In data 25 marzo 2024, ha presentato comparsa di costituzione e risposta l'Assessore Girolamo Turano, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giacalone.

L'Assessore Turano contesta, innanzi tutto, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta che gli viene contestata ed il supposto danno erariale, atteso che la condotta dalla quale, secondo l'impostazione dell'Attore Pubblico, deriverebbe il danno, si è limitata alla formulazione di una proposta, mentre l'incarico dirigenziale è stato conferito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale.

Dopo aver sottolineato che l'Ing. Collura aveva già svolto, per oltre un quadriennio, le funzioni di Direttore Generale, il convenuto afferma la legittimità del procedimento amministrativo seguito, che ha rispecchiato il dettato della l.r. n.8/2012, nello specifico agli articoli 10 e 19, comma 11.

Viene, quindi, affermata l'inesistenza dell'asserito danno

erariale, atteso che le funzioni conferite sono state regolarmente svolte, determinando, comunque, una compensatio lucri cum damno.

L'Assessore Turano contesta, infine, il carattere doloso della condotta che gli viene contestata, così come la possibilità di derubricare tale condotta a titolo di colpa grave, anche alla luce della norma contenuta nell'art.21, del d.l. 16 luglio 2020, n.76, che afferma chiaramente *“la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (...) è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta”*.

In conclusione, viene richiesto il rigetto della domanda della Procura o, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

In data 27 marzo 2024, ha presentato comparsa di costituzione e risposta la Dott.ssa Patrizia Schifaudò, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Dagnino e Fernanda Bono.

La Dott.ssa Schifaudò afferma, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità dell'invito a dedurre e della successiva citazione per mancanza del nesso di causalità tra la condotta della convenuta e la produzione del danno.

Viene, altresì, affermata la nullità dell'invito a dedurre “per difetto di allegazione dell'elemento soggettivo”, nullità che non può essere sanata dall'allegazione formulata in citazione.

Nel merito, la convenuta afferma che non può trovare applicazione, nella fattispecie, la normativa nazionale in materia

di dirigenza pubblica (D.L.vo n.165/2001), atteso che *“l’ordinamento degli uffici e degli enti regionali”* rientra nella potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.14, comma 1, lettera p) dello Statuto regionale, avente natura di norma costituzionale.

Peraltro, si legge nella memoria, la l.r. 8/2012 non contiene alcun rinvio, statico o dinamico, alla normativa nazionale.

La Dott.ssa Schifaudò, applicando correttamente la normativa regionale e tenendo conto della “necessità di garantire la continuità amministrativa” dell’IRSAP, rappresentata dal Commissario ad acta nella nota 15573 del 16 giugno 2021, ha elaborato una tabella riepilogativa con nominativi, qualifica e *curricula* dei dirigenti in servizio presso l’IRSAP e presso i soppressi consorzi ASI.

Trattandosi di 13 dirigenti, un interpello generale non sarebbe stato preso in considerazione, perché lo stesso avrebbe comportato un superfluo allungamento dei tempi, in contrasto con la necessità di garantire una puntuale gestione dell’istituto, senza alcuna soluzione di continuità.

Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva, la nomina del Direttore Generale, figura apicale, avrebbe la natura di atto di alta amministrazione, in quanto tale connotato da un grado di *“fiducia personale tra dirigente amministrativo e dirigente politico”*.

L’attività della Dott.ssa Schifaudò, limitata alla predisposizione

della nota istruttoria contenente una tabella riepilogativa con l'elenco dei soggetti nominabili, non può essere, pertanto, messa in relazione con eventuali illiceità riscontrabili nella fase successiva.

In ogni caso, la memoria difensiva sottolinea che, secondo l'impostazione dell'Attore Pubblico, viene censurata non tanto la nomina dell'Ing. Collura, la cui qualificazione professionale non viene messa in discussione, quanto la mancata adozione *“di una diversa e più nutrita sequenza procedimentale”*.

Viene, infine, sottolineato che le funzioni dirigenziali sono state effettivamente svolte, con un esborso che l'IRSAP avrebbe comunque sostenuto.

In conclusione, viene richiesto, in via principale, il rigetto delle richieste della Procura, con qualsiasi statuizione ovvero, in via subordinata e per mero tuziorismo, l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza del 17 aprile 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Marco Cavallaro, ha confermato quanto riportato nell'atto di citazione.

L'Avv. Dagnino ha sottolineato che la delibera di Giunta non può considerarsi una mera “presa d'atto”, così come il decreto del Presidente della regione non può ritenersi un mero “requisito di efficacia”.

Ha evidenziato, poi, che nell'invito a dedurre mancava la configurazione dell'elemento soggettivo della colpa grave, con

conseguente impossibilità di controdedurre in fase istruttoria per difformità tra la contestazione preliminare e quella definitiva.

Inoltre, sempre con riferimento all'elemento soggettivo, il Difensore affermava che la colpa non può considerarsi solo quantitativamente inferiore al dolo, ma costituisce un concetto diverso.

Affermava, poi, che, nel caso di specie, una derubricazione del dolo in colpa grave, ove ammessa, comporterebbe un aggravamento della posizione del debitore in via sussidiaria.

Evidenziava, infine, che nessuna norma regionale pone una sussidiarietà tra le fasce della dirigenza.

L'Avv. Bono, associandosi alle affermazioni dell'Avv. Dagnino, richiamava gli scritti difensivi.

L'Avv. Giacalone, per l'Assessore Turano, ha subito sottolineato che la norma regionale è chiarissima nel radicare il potere di nomina nei provvedimenti della Giunta Regionale e del Presidente della Regione.

Condividendo quanto affermato dalla difesa della Dott.ssa Schifaudò, ha stigmatizzato la mancata indicazione, nell'invito a dedurre, dell'elemento psicologico ed ha richiamato l'attenzione sulla mancanza di alcun riferimento alle fasce della dirigenza regionale nella norma speciale del 2012.

Il Difensore ha poi dichiarato inaccettabile l'equivalenza provvedimento illegittimo = danno all'erario, affermando che la

spesa sostenuta dall'amministrazione sarebbe stata la medesima, chiunque fosse stato nominato.

Infine, ha richiamato la norma contenuta nel d.l. 76/2020 che, per la configurazione del dolo, richiede la volontà dell'evento dannoso, volontà che non si concilia con i successivi provvedimenti della Giunta e del Presidente della Regione.

DIRITTO

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, occorre preliminarmente individuare la normativa applicabile nel caso di specie, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera p) dello Statuto Regionale Siciliano, approvato con legge costituzionale, l'Assemblea Regionale ha competenza legislativa esclusiva sull'“*ordinamento degli uffici e degli enti regionali*”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, il legislatore regionale ha emanato una norma specifica, che prevale su altre disposizioni, sia regionali che nazionali, per due ragioni:

1) in quanto norma speciale, avente ad oggetto la “*Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive*”;

2) (benché superfluo alla luce del punto 1), in quanto norma posteriore alla disciplina generale sulla dirigenza, di cui alla legge regionale siciliana n.10 del 15 maggio 2000, in particolare all'art.6, intitolato “*ordinamento della dirigenza*”, nonché al decreto legislativo n.165 del 30

marzo 2001 che, all'art. 19, disciplina in dettaglio gli
“incarichi di funzioni dirigenziali”.

La norma speciale (l.r. n.8 del 12 gennaio 2012), all'art. 10, 1° comma, recita espressamente *“Il direttore generale dell'IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive tra i dirigenti dell'amministrazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed i dirigenti dei disciolti consorzi ASI, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 19”*.

Quest'ultima disposizione specifica che *“Gli incarichi di direttore generale dell'Istituto e di direzione delle strutture intermedie degli uffici periferici sono prioritariamente assegnati ai dirigenti in servizio presso i disciolti Consorzi (...)”*.

In piena coerenza con la normativa citata, l'art.18 dello Statuto dell'IRSAP, con espressione sovrapponibile, afferma che *“il Direttore Generale dell'IRSAP è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive”*, precisando che l'incarico è prioritariamente assegnato ad uno dei dirigenti già in servizio presso i disciolti Consorzi ASI e che *“in ogni caso il dirigente da nominare dovrà avere comprovata esperienza almeno triennale di direzione generale di un ente pubblico di livello regionale o di un*

dipartimento regionale”.

Delineata la cornice normativa all'interno della quale inserire il caso di specie, occorre distinguere le posizioni dei due convenuti.

Dott.ssa Patrizia Schifaudò.

La Dott.ssa Schifaudò, Coordinatore della Segreteria Tecnica dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, viene chiamata in causa per aver sottoscritto la nota n.1214/A11 del 18 marzo 2022 con la quale aveva trasmesso all'Assessore Turano una tabella riepilogativa con i dati relativi ai 13 dirigenti dell'IRSAP, provenienti dai soppressi Consorzi ASI, contenente gli incarichi svolti presso enti pubblici, nonché l'esperienza e la competenza professionale maturate, al fine di consentire all'Assessore di formulare la proposta di nomina del Direttore Generale dell'ente.

Tale tabella era basata su quella trasmessa direttamente dal Commissario *ad acta* dell'IRSAP, con nota n.13790 del 25 maggio 2021, unitamente ai *curricula* dei dirigenti; dai 14 nominativi indicati dal Commissario era stato escluso uno dei dirigenti, collocato in quiescenza a decorrere dal 1° luglio 2021.

La Dott.ssa Schifaudò, in buona sostanza, si è limitata a trasmettere un elenco di candidati per la nomina del Direttore Generale, senza formulare alcun giudizio o valutazione in merito, senza alcuna manifestazione di volontà giuridicamente rilevante, dalla quale potesse derivare un'ipotesi di

responsabilità amministrativa.

Peraltro, l'elenco dei candidati non veniva trasmesso agli organi deliberanti, bensì all'organo (assessore regionale) che, a sua volta, avrebbe dovuto formulare una semplice proposta, non vincolante.

Merita, pertanto accoglimento, la doglianza della difesa che ritiene insussistente il nesso causale tra la condotta della convenuta e la produzione del danno indicato dall'Attore pubblico.

Inoltre, a prescindere dal nesso eziologico, ad avviso di questo Collegio, manca, nella condotta tenuta dalla Dott.ssa Schifaud, l'elemento psicologico della colpa grave.

In particolare, non si condivide l'affermazione contenuta nell'atto di citazione, secondo la quale la convenuta avrebbe agito con colpa grave *“per aver omesso il procedimento di selezione trasparente e competitivo (...) appiattendo le proprie valutazioni e scelte istruttorie sull'elenco dei nominativi trasmesso dal Commissario straordinario dell'IRSAP”*.

Invero, l'attività della Segreteria tecnica era finalizzata alla raccolta di elementi oggettivi da trasmettere all'Assessore competente che, si badi bene, a sua volta, doveva formulare una semplice proposta e non conferire direttamente l'incarico di Direttore Generale dell'IRSAP; di conseguenza, la Segreteria tecnica non doveva (né poteva) formulare valutazioni o esprimere giudizi che esulavano dalle sue competenze.

Pertanto, con riferimento alla Dott.ssa Patrizia Schifaudò, la richiesta di condanna formulata dalla Procura Regionale, benchè in via sussidiaria, non può trovare accoglimento.

Dott. Girolamo Turano

Differente è la posizione dell'Assessore Turano che, dopo aver ricevuto l'elenco dei candidati della Dott.ssa Schifaudò, ha operato una valutazione finalizzata alla formulazione di una proposta.

In dettaglio, con nota 1216/A11 del 18 marzo 2022, indirizzata alla Segreteria della Giunta regionale e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, il convenuto, dopo aver richiamato la normativa applicabile, i provvedimenti amministrativi emanati e le note sopra citate, nonché l'elenco dei 13 candidati con relativi *curricula vitae*, ha “proposto” la conferma dell'Ing. Gaetano Collura.

La motivazione della scelta è sintetica, ma coerente, razionale e conforme al dettato normativo.

Dopo aver sottolineato l'urgenza della nomina e la necessità di individuare un soggetto che garantisse esperienza specifica, la scelta è caduta sul dirigente, sia pure di terza fascia, nominato Direttore Generale dell'IRSAP dal Presidente della Regione nel 2017 e rimasto in carica, considerando le proroghe, fino al maggio del 2022.

Considerato che, dalla documentazione agli atti, non emergono critiche o censure rivolte all'operato dell'Ing. Collura che,

pertanto, al momento della proposta dell'Assessore Turano, poteva vantare la massima competenza ed esperienza, per aver già svolto le medesime funzioni per oltre un quadriennio, la scelta, prescindendo dalla procedura seguita (comunque conforme al dettato normativo) risultava logica e razionale o, quanto meno, comprensibile e sicuramente non tale da trasformare la fisiologica discrezionalità in arbitrio.

Va, comunque, sottolineato, che la valutazione e la conseguente scelta operata dal convenuto non si è conclusa con una decisione/determinazione o, prescindendo dalla terminologia, da una manifestazione di volontà direttamente produttiva di effetti giuridici; l'Assessore Turano ha formulato una proposta, nel caso di specie atto amministrativo propulsivo *obbligatorio* (in quanto previsto espressamente dalla norma speciale e, quindi, fase necessaria del procedimento amministrativo) ma *non vincolante* (atteso che nessuna disposizione impone ai due organi deliberanti di uniformarsi alla proposta assessoriale).

Tale proposta è stata liberamente recepita da due diversi provvedimenti, rispettivamente della Giunta regionale e del Presidente della Regione, che hanno attribuito alla stessa rilevanza ed efficacia esterna.

Sia la Giunta che il Presidente, organi sovraordinati rispetto all'Assessore (che della prima fa parte) avrebbero potuto chiedere ulteriori chiarimenti al proponente, ovvero non condividere la scelta e richiedere una differente proposta, ma

sono i due organi di vertice che hanno assunto una decisione, condividendo la proposta (non vincolante) dell'Assessore Turano.

In altre parole, risulta condivisibile la prima censura del Difensore del Turano nella parte in cui afferma, con riferimento alla Delibera di Giunta ed al Decreto Presidenziale, che si tratta di *“provvedimenti finali conclusivi dell'esercitata potestà amministrativa di nomina (...) rispetto ai quali la “proposta” non vincolante formulata dal Turano assume la veste giuridica di mero atto endoprocedimentale, privo di autonoma rilevanza causale avuto riguardo al contestatogli illecito erariale”*.

La responsabilità del Turano viene contestata a titolo di dolo ma, alla luce del citato art.21, comma 1 del d.l. 76/2020, quest'ultimo deve essere caratterizzato non soltanto dalla volontarietà della condotta ma anche dalla *volontà dell'evento dannoso*.

Ad avviso del Collegio, nella *vocatio in ius*, risulta genericamente contestata la responsabilità a titolo di dolo, ancorandola alla mancata *“espansione”* dell'istruttoria ed al mancato ricorso alla dirigenza di prima e seconda fascia, ma non viene fornita prova della consapevole e volontaria produzione del danno.

In conclusione, anche con riferimento al Dott. Girolamo Turano, non può trovare accoglimento la richiesta della Procura.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Dispone il rimborso delle spese legali a favore dei convenuti,

ponendole a carico dell'IRSAP, nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta la richiesta di condanna a carico dei Signori Patrizia Schifaudò e Girolamo Turano, formulata dalla Procura Regionale.

Liquida le spese legali a favore dei convenuti nella misura di euro 3.600,00 a favore di Patrizia Schifaudò ed euro 3.600,00 a favore di Girolamo Turano, oltre accessori di legge, ponendoli a carico dell'IRSAP.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Presidente - estensore

Salvatore Chiazzese

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 09 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente